

8. Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, depositi o insediamenti esistenti oltre a quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel piano di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali è riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato 6.
9. Gli interventi da eseguirsi in aree a suscettività al dissesto molto elevata (Pg4) e a suscettività al dissesto elevata (pg3a) sono in ogni caso assentibili solo previo espletamento anche delle verifiche previste dalla normativa statale e regionale in tema di vincolo idrogeologico (R.D.3267/1923 e s.m. ed i.) da espletarsi nel rispetto delle procedure ordinariamente operanti a tale riguardo.²²

Art. 16 bis Aree speciali

1. Nelle aree di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 14/01/2008, valgono le seguenti norme:
2. Nelle **aree speciali di tipo A** si applicano le disposizioni dei rispettivi piani di settore.
3. Nelle **aree speciali di tipo B₁**, qualora siano comprese aree classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto (Pg4, Pg3a, Pg3b), la realizzazione di qualsiasi intervento, ancorché ubicato al di fuori delle zone ad elevata e/o molto elevata suscettività, è subordinata all'attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell'area sede del nuovo intervento. Nel caso di interventi urbanistico-edilizi comprensivi anche delle opere di messa in sicurezza dell'area sede dell'intervento, la riclassificazione del livello di suscettività al dissesto può essere deliberata dalla Provincia, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della l.r. 58/2009, previa acquisizione del parere di compatibilità del Comitato Tecnico di bacino ai sensi dell'art.5, c.1, lettera d) della l.r. 58/2009, anche contestualmente all'approvazione del relativo strumento urbanistico attuativo (SUA o PUO), ovvero del progetto edilizio dell'intervento corredato da convenzione urbanistica, comprensivi anche del progetto delle opere di messa in sicurezza dell'area sede dell'intervento stesso.
4. L'efficacia della riclassificazione assentita ai sensi del comma 3 ed il rilascio del titolo edilizio per la nuova costruzione sono subordinati all'effettiva realizzazione, da parte del soggetto attuatore, delle opere di messa in sicurezza ed al loro relativo collaudo, nonché agli esiti positivi delle eventuali attività di monitoraggio previste, previa verifica della Provincia.
5. Nelle **aree speciali di tipo B₂**, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del rischio idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica

ripesatura e riclassificazione delle frane attive e quiescenti a seguito di studi di maggior dettaglio, così come integrati con DGR 265/2010, Allegato 1 recante integrazioni e specificazioni alla DGR 1338/07.

²² si chiarisce che ai sensi della DGR 1795/2009 "Approvazione dei criteri in materia di vincolo idrogeologico-aggiornamento della cartografia di riferiment. Integrazione dei criteri di cui alla DGR357/2001, in attesa dell'aggiornamento della cartografia di riferimento per l'applicazione del vincolo idrogeologico, gli interventi da eseguirsi in aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata (Pg4-Pg3a) sono assentibili solo previo espletamento delle verifiche previste dalla normativa statale e regionale in tema di vincolo idrogeologico"

preventiva, in sede di progetto, in merito all' idoneità dell' area sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d' uso prevista.

6. La Provincia esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5 valutando, sulla base delle risultanze dell' indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della realizzazione dell' intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni accertate.
7. Nei casi in cui nell' area ricadano aree classificate Pg4 e Pg3a, che necessitino di interventi di sistemazione preventivi e funzionali alla realizzazione degli interventi previsti, può essere applicata la procedura prevista al comma 3 del presente articolo per la riclassificazione di tali aree.

Art 16 ter Misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi che si possono manifestare a seguito di fenomeni di espansione di corpi franosi già cartografati nei piani o, per quanto sia possibile, di contenere il rischio dovuto a processi torrentizi indotti da intensi fenomeni pluviometrici, colate veloci di fango e detriti (debris-flow), si definiscono le seguenti misure di attenzione.
2. Gli elaborati geologici e geotecnici a corredo dei progetti per il rilascio del titolo edilizio, redatti ai sensi delle NTC 2008, relativi ad istanze di opere di nuova costruzione si danno anche carico di considerare e valutare se sussistano pericoli di possibili interferenze per eventuali fenomeni di arretramento o di espansione di corpi o cigli di frana (ciglio, piede, fianchi) presenti nell' intorno di una fascia di rispetto di almeno 100 m e comunque considerando un' area di dimensione significativa in merito al contesto in esame.
3. La misura di attenzione di cui al comma 2 si applica anche per interventi eventualmente previsti a margine dei perimetri delle Aree speciali di tipo A, B₁ e B₂.
4. In sede di previsione di realizzazione di interventi urbanistico edilizi od opere di viabilità in prossimità del reticolo idrografico su versante, si effettuino specifiche valutazioni in merito all' eventuale grado di esposizione degli interventi agli effetti di possibili fenomeni di colate veloci di fango o detriti (debris-flow), individuando, se del caso, opportuni accorgimenti tecnici o una migliore ubicazione degli interventi stessi nell' ottica della prevenzione di tale rischio.